

successivamente. Ed allora, supponendo che siano otto i consiglieri presenti, ad esempio, e che sei di questi appartengano alla maggioranza e due alla minoranza, avviene che, contro la volontà del legislatore, la minoranza rimane senza rappresentanti nella Commissione per le liste elettorali. Perchè nella prima votazione i sei della maggioranza, suddividendosi abilmente in due gruppi di tre ciascuno eleggono due membri della Commissione; mentre i due consiglieri della minoranza non possono eleggerne nessuno.

Si fa allora una seconda votazione, la quale dà naturalmente lo stesso risultato. E così la Commissione è composta di quattro rappresentanti della maggioranza del Consiglio.

Ora a me pare invece che il legislatore abbia voluto che ogni consigliere, in questi casi di voto limitato, non potesse influire che sulla nomina di un solo commissario; di qui la necessità che l'elezione dei commissari sia contestuale e non già che possa farsi in più volte.

E poichè non si può pretendere che nei piccoli Consigli comunali, composti di soli 15 membri, che ascendono a circa tremila sopra un totale di poco più di ottomila comuni, i consiglieri intervengano tutti alle sedute in cui deve procedersi alla nomina di questa Commissione e neppure che intervengano almeno 12 consiglieri, così occorre che il numero di voti necessario perchè la nomina di ogni commissario sia valida, sia ridotto, per quei comuni, da tre a due; altrimenti l'intenzione del legislatore, quando ha stabilito il voto limitato, rimarrebbe frustrata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Lo avverto però che non vi è che la proposta dell'onorevole Graziadei, la quale si attenga, come emendamento, alla proposta del Governo e della Commissione; le altre si riferiscono soltanto a modificazioni non contemplate della proposta del Governo e della Commissione.

BERTOLINI, relatore. Ringrazio l'onorevole Riccio per avere anticipate le obiezioni, che io avevo in animo di rivolgere alle proposte fatte dagli onorevoli Libertini e Dentice.

Non pare alla Commissione che possa modificarsi la legge vigente nel senso di sostituire al sindaco nella presidenza della Commissione elettorale comunale il pretore

nel capoluogo del mandamento e negli altri comuni il conciliatore.

Purtroppo abbiamo dovuto mescolare la magistratura in materia elettorale, ma lo abbiamo dovuto fare perchè proprio non c'era altro mezzo di provvedere. In questo caso però una necessità assoluta non vi è; e poi, anche mescolando la magistratura, gli onorevoli proponenti non otterrebbero che nella massima parte dei comuni un magistrato presiedesse alla formazione delle liste; perchè nella massima parte dei comuni si dovrebbe contentarsi di un conciliatore che, come ha detto benissimo l'onorevole Riccio, appartiene all'elemento locale.

Osservo anche che, se la formazione delle liste da parte delle Commissioni elettorali comunali è cosa assai importante, però tutte le operazioni da esse compiute sono soggette alla revisione delle Commissioni provinciali.

E se comprendo che si possa avere una relativa sfiducia nella imparzialità dei membri elettivi delle amministrazioni comunali e che quindi si provveda per riparare eventualmente alle loro malefatte, non posso consentire che la sfiducia arrivi al punto da non lasciare esercitar loro alcuna funzione in materia elettorale e da mettere sempre al loro posto dei magistrati.

L'onorevole Graziadei si preoccupa della proposta, che i membri della Commissione debbano essere eletti fra coloro, che sono compresi nelle liste dei giurati oppure che hanno i requisiti, di cui all'articolo 2 della legge vigente, e chiama restrittiva siffatta disposizione.

Ma io lo prego di considerare che restrittiva non è, perchè fra quelli, che possiedono i requisiti, di cui all'articolo 2 della legge, sono compresi coloro, che hanno compiuto il corso elementare obbligatorio e quindi la massima parte degli elettori ora iscritti nelle liste.

Noi abbiamo dovuto non accontentarci del semplice saper leggere e scrivere, perchè la scienza del leggere e dello scrivere non risulta da alcun documento e bisognerebbe quindi di volta in volta accertare se l'elettore sappia leggere o scrivere.

Quando si ha da procedere alla nomina dei membri della Commissione elettorale, mi pare che si debba avere la sicurezza che essi poi sappiano nel seno della Commissione stessa adempiere all'ufficio loro.

Ora questa capacità deve risultare da una condizione di fatto preesistente perchè